



**PIANO D'AMBITO
PER LA GESTIONE INTEGRATA
DEI RIFIUTI URBANI**

**CRITERI PER L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI
SPECIALI AGLI URBANI**

(Legge regionale 13 maggio 2009, n. 11 - art. 13, comma 2, lettera d)

Premessa

Come noto, in base alla disciplina di settore, i rifiuti vengono classificati urbani se prodotti dalle utenze principalmente domestiche e speciali se prodotti dalle utenze esclusivamente non domestiche. Per quota parte dei rifiuti speciali sussiste il principio di assimilabilità, che ne permette l'inclusione nei circuiti dedicati ai rifiuti urbani, sulla base di specifici criteri. La vigente legislazione in materia di rifiuti (D.Lgs. 152/2006) prevede che i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali a rifiuti urbani debbano essere definiti da apposito provvedimento dello Stato.

Poiché il decreto di definizione di tali criteri da parte del D. Lgs 152/2006, non è stato ancora emanato, occorre rifarsi, anche per precisa indicazione della legge Finanziaria 2007 alle disposizioni del previgente Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ed alla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984.

La Legge Regionale 13 maggio 2009 n. 11 recante "Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate", all'art. 13 prevede che gli ATI con i Piani d'ambito definiscano i criteri per l'assimilazione dei rifiuti nel rispetto delle linee guida elaborate dalla Regione.

In attuazione di quanto stabilito dal suddetto art. 13, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di competenza statale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 ed al fine di fornire criteri di assimilazione uniformi per l'intero territorio regionale, è stato predisposto il presente documento contenente le Linee guida per l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

Le linee guida per l'assimilazione

Sino all'emanazione da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 152/2006, dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, possono essere assimilati i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizio, nonché da ospedali istituti di cura e affini, sia pubblici che privati che rispettino i criteri generali, qualitativi e quantitativi di seguito indicati.

Criteri generali

I rifiuti speciali non pericolosi possono essere assimilati ai rifiuti urbani, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) I rifiuti speciali non pericolosi abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica analoghe a quelle dei rifiuti urbani;
- b) I rifiuti speciali non pericolosi siano compresi nel seguente elenco "Criteri Qualitativi";
- c) I rifiuti speciali non pericolosi assimilabili rientrino nei limiti quantitativi di cui al seguente elenco "Criteri quantitativi";
- d) I rifiuti di imballaggio possono essere assimilati esclusivamente nel rispetto degli artt. 221 e 226 del D.Lgs 152/2006.
- e) I rifiuti speciali non pericolosi siano compatibili con l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati sul territorio comunale e sul territorio dell'ATI di appartenenza e con l'effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema integrato complessivo della gestione dei rifiuti;
- f) La gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati deve essere attuata secondo i principi del Piano Regionale di Gestione dei rifiuti Urbani (D.G.R. n. 1229 del 7 Settembre 2009) ed effettuata attraverso i sistemi di raccolta delle frazioni omogenee dalle quali sono costituiti detti rifiuti;
- g) Devono essere rispettati i principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza di cui all'art. 178 del D.Lgs 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti da parte delle Amministrazioni Comunali e degli ATI.

Criteria qualitativi

Sono qualitativamente assimilabili agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi previsti nel seguente elenco:

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 18 toner esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi in metallo

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 07 imballaggi in vetro

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI

16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla

voce 16 02 15

16 06 batterie e accumulatori

16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)

16 06 05 altre batterie ed accumulatori

19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

19 08 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti

19 08 01 vaglio

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 abbigliamento

20 01 11 prodotti tessili

20 01 25 oli e grassi commestibili

20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27

20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

20 01 39 plastica

20 01 40 metallo

20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01 rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 altri rifiuti urbani

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

20 03 02 rifiuti dei mercati (ad esempio la frazione organica da rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati a matrice organica – esclusi gli scarti di macelleria e pescheria

20 03 07 rifiuti ingombranti

Criteria quantitativi

I seguenti limiti massimi, espressi in Kg di rifiuti prodotti per anno e distinti per CER rappresentano i valori limite dei quantitativi di rifiuti che possono essere considerati assimilati.

Nei Piani d'ambito di cui all'Art. 13 della Legge Regionale 11/2009 e nei singoli regolamenti comunali in materia ai sensi dell'Art. 198 del D. Lgs. 152/2006 tali limiti potranno essere modificati solo in senso restrittivo.

DESCRIZIONE	CER	Kg/anno
scarti da lavorazioni alimentari inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (ad esempio panificazione, attività artigianali di confezionamento cibi, ecc)	02 03 04 02 06 01 02 07 04	5.000
scarti di corteccia e sughero	03 01 01	1.000
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci non pericolosi	03 01 05	1.000
toner esauriti non pericolosi	08 03 18	50
vetro	15 10 07 20 01 02	20.000
imballaggi di carta e cartone	15 01 01	30.000
imballaggi in plastica	15 01 02	20.000
imballaggi in legno	15 01 03	4.000
imballaggi in metallo	15 01 04	
imballaggi in materiali compositi (poliaccoppiati, ecc.)	15 01 05	2.000
vaglio proveniente da impianti per il trattamento delle acque reflue	19 08 01	Nessun limite
carta e cartone (nessun limite per scuole, collettività e uffici pubblici)	20 01 01	5.000
abbigliamento prodotti tessili	20 01 10 20 01 11	200
rifiuto biodegradabile da cucine e mense	20 01 08	Nessun limite
oli e grassi commestibili	20 01 25	25
vernici, inchiostri, adesivi e resine non pericolosi	20 01 28	50
detergenti non pericolosi	20 01 30	25
medicinali non citotossici e citostatici	20 01 32	25
batterie e accumulatori non pericolosi	20 01 34 16 06 04 16 06 05	50
apparecchiature elettriche ed elettroniche e componenti rimossi da apparecchiature fuori uso non pericolosi	20 01 36 16 02 14 16 02 16	1.000
manufatti in legno non imballaggi	20 01 38	1.000
plastica (non imballaggi)	20 01 39	1.000
metallo	20 01 40	5.000
rifiuti biodegradabili da parchi e giardini (ad esempio ramaglie, sfalci, potature) provenienti esclusivamente da utenze pubbliche	20 02 01	50.000
rifiuti di mercati (frazione organica da rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati a matrice organica – esclusi gli scarti di macelleria e pescheria)	20 03 02	Nessun limite
rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione	20 02 03	Nessun limite
rifiuti urbani non differenziati (nessun limite per ospizi, case di riposo, edifici religiosi, asili, scuole e altre collettività)	20 03 01	10.000
rifiuti ingombranti	20 03 07	200

I rifiuti che superano le suddette soglie quantitative per ciascun codice vanno considerati rifiuti speciali nella loro interezza e non solo per la quota eccedente il limite quantitativo.

Nelle modalità di raccolta dei rifiuti previste dal Piano Regionale il controllo e il rispetto dei conferimenti al servizio pubblico nei limiti definiti dalle soglie quantitative di assimilazione, avviene

in forma indiretta valutando le caratteristiche dei servizi dedicati domiciliari (volumi dei contenitori e frequenze di raccolta) che sono assegnate alle varie utenze non domestiche.

Nel caso di conferimento ai centri di raccolta, i limiti per il conferimento dei rifiuti assimilati, devono essere fissati compatibilmente con la capacità ricettiva e gestionale degli stessi centri e devono essere determinati nei regolamenti comunali. La verifica dei quantitativi conferiti da parte di utenze non domestiche deve essere fatta attraverso:

- il riconoscimento della titolarità al conferimento da parte delle ditte al fine di accertare l'effettiva produzione dei rifiuti speciali assimilati;
- la registrazione dei conferimenti (mediante tessera magnetica o un registro di entrata) che permetta di determinare il quantitativo annuo (valutato mediante stima sulla densità o pesatura).

Le linee guida regionali potranno essere oggetto di proposte di modifica da parte degli ATI a seguito di ulteriori analisi territoriali.